



Avvocatura Generale dello Stato

AL 46722/19 (Avv. Urbani Neri Alessia)

Ecc.mo Consiglio di Stato

Sez VI

RG 3097/2022

Adempimento di integrazione del contraddittorio

per

il Ministero dello Sviluppo Economico (cf 80230390587) in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (cf. 80224030587 per il ricevimento degli atti FAX 06-96514000 e PEC *ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it*), presso i cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi 12, domicilia ope legis,

appellante

contro

Associazione Radio Televisioni Alfa Nord Ran Maxximum (Ran), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Siciliano (PEC: *domenicosiciliano@ordineavvocatiroma.org*)

appellato

e nei confronti di

Tele Iride soc. coop. A r.l., in persona del legale rappresentante p.t. (PEC: *teleiride@pec.teleiride.tv*)

Appellato controinteressato

per la riforma previa sospensione

della sentenza del TAR Lazio n. 2929/22 dep. il 15.3.2022 e contestualmente notificata a mezzo pec il 15 marzo 2022 in tema di impugnazione della graduatoria provvisoria del 18 luglio 2019 e con



Avvocatura Generale dello Stato

motivi aggiunti della graduatoria definitiva approvata con decreto direttoriale del 16.10.19 per l'anno 2018, relativa all'ammissione delle domande per il contributo riconosciuto alle emittenti televisive locali a carattere comunitario e della precedente comunicazione di non ammissibilità della domanda per mancata produzione di documentazione , nonché della nota del 16.5.19 e del 15.7.19.

Nell'ambito del giudizio n. 3097/22, di impugnazione della citata sentenza del TAR Lazio n. 2929/2022 proposto dal Ministero dello Sviluppo Economico nei confronti della Ass.ne Radio televisioni Alfa Nord Ran Maximum (Ran), nonché nei confronti della controinteressata società TLS Tele Iride **il Consiglio di Stato con decreto presidenziale n. 736/2022 DEL 14.4.2022 PUBBLICATO IN PARI DATA** ha autorizzato l'intestata amministrazione all'integrazione del contraddittorio nei confronti delle imprese collocate in graduatoria per pubblici proclami *mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero di apposito avviso con l'indicazione sintetica dei motivi di impugnazione ed allegando l'atto di appello, la sentenza impugnata ed il ricorso di primo grado..... entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto.*"

Tanto premesso in esecuzione del decreto presidenziale del Consiglio di Stato n. 736/2022 il Ministero dello Sviluppo Economico , in persona del legale rappresentante p.t., procede alla pubblicazione sul sito istituzionale del Mise del ricorso in appello, della sentenza di primo grado n. 2929/2022 del TAR Lazio , del



Avvocatura Generale dello Stato

ricorso di primo grado, nonché del seguente sunto dell'atto di impugnazione:

La sentenza di primo grado è erronea nella parte in cui ha ritenuto corretta ed ammissibile la domanda presentata dalla società appellata con riferimento alla dipendente/giornalista per non aver allegato la certificazione INPGI, in quanto mera collaboratrice, osservando che l'emittente aveva presentato l'intera documentazione richiesta dall'ufficio, il quale, dunque, ha adottato il provvedimento di esclusione dalla procedura senza argomentare nulla sulla produzione documentale esibita, in realtà non esaminata compiutamente dal Collegio. Secondo il Collegio, infatti, il regolamento di settore impone, a pena di inammissibilità, la sola presentazione dell'attestazione sulla regolarità dei versamenti contributivi rilasciata dagli enti previdenziali, senza richiedere ulteriori produzioni documentali, invece avanzate dall'ufficio.

L'erroneità è stata rilevato sotto il profilo della violazione dell'art. 4 comma 1 DPR 146/17 e dell'art. 4 comma 3 DM 20.10.17, che regola la concessione dei contributi, secondo cui, ai fini dell'ammissibilità della domanda, è richiesta l'allegazione della documentazione giustificativa dell'impiego effettivo del personale dichiarato, dovendo l'istante fornire la prova rigorosa dell'effettivo impiego dei dipendente indicati nella domanda, essendo onere dell'emittente provare l'incremento ed il mantenimento dei livelli occupazionali al fine di fruire della misura di sostegno in esame. La ratio della normativa è quella, infatti, di erogare un contributo statale al fine di incentivare , anche ai fini



Avvocatura Generale dello Stato

occupazionali, l'attività economica di un settore in crisi quale quello radiofonico

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto presidenziale del Consiglio di Stato n. 736/2022 del 14.4.2022 nell'ambito del giudizio RG.n. 3097/2022, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso di appello, di un suo sunto e della sentenza di primo grado, nonché del ricorso di primo grado da parte dei controinteressati.

Roma, 22 aprile 2022

Alessia Urbani Neri
Avvocato dello Stato